



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

C.F. e P.IVA 00239980691

Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it

e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it



CONCESSIONE n.86/T PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda acquisita al prot. n.26305 in data 07.10.2025 e ss.mm.ii. prot. n.27080 del 16.10.2025 presentata dal Sig. Armellini Tommaso, nato a Guardiagrele (CH) il 15.10.1966 ed ivi residente in via Colle Barone n.19 C.F.:RMLTMS66R15E243M, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Coproject s.r.l. con sede in Guardiagrele (CH) alla via Marrucina n.21 P.I.:02615860695, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di mq.100,00 per lavori di adeguamento sismico del polo scolastico in via Cappuccini;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.26521 del 09.10.2025, rilasciato dal Settore II - LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

Concede

all'Impresa COPROJECT s.r.l., con sede in Guardiagrele (CH) alla via Marrucina n.21 P.I.:02615860695, e per essa, in qualità di Legale Rappresentante, **al Sig. Armellini Tommaso**, meglio sopra generalizzato, **l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie di mq.100,00 dal 21.10.2025 al 31.12.2025 per lavori di adeguamento sismico del polo scolastico in via Cappuccini** alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;

- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- ♦ il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- ♦ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ♦ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. sono causa di estinzione della concessione:

- ♦ la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ♦ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 17.10.2025

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Rocco RANIERI)

